



**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO E LE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE DELL'UMBRIA
PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA DOMICILIARE "LEGGERA" E TRASPORTO SOCIALE**

L'anno....., addi.....
del mese di
in presso

fra

L'Unione dei Comuni del Trasimeno, che in seguito sarà chiamata Unione, partita IVA/codice fiscale.....,
rappresentata dal
giusta deliberazione del Consiglio dell' Unione /della n°..... del

e

L'Organizzazione di volontariato/ Associazione di promozione sociale (ovvero una pluralità di Associazioni in raggruppamento temporaneo :in tale caso è obbligatoria l'indicazione del soggetto capofila) denominata:

"....." partita IVA/codice fiscale,
con sede legale in.....

Via.....

iscritta nel Registro regionale del volontariato in data.....con
n°....., rappresentata dal signor..... Nato a
.....ilin qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa,

premesso:

- che il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e

pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

- Visto in particolare l'art. 56 del D.lgs.117/2017 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (e fino a che non esistente a quelli regionali), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni suddette possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
- che la Regione Umbria Testo con la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, "Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali" detta norme in materia di organizzazioni di volontariato agli artt. 369 e seguenti;

Art.1

OGGETTO

L'Unione dei Comuni del Trasimeno intende procedere alla stipula di una convenzione con una Associazione di Volontariato (ovvero una pluralità di Associazioni in raggruppamento temporaneo; in tale caso è obbligatoria l'indicazione del soggetto capofila), iscritte nell'apposito registro regionale, per l'esecuzione di un progetto di volontariato civico denominato con riferimento al periodo gennaio – dicembre 2018 denominato *ATTIVITÀ DI ASSISTENZA DOMICILIARE "LEGGERA" E TRASPORTO SOCIALE*;

Art.2

FINALITÀ

L'Unione, intende confermare nell'ambito del proprio territorio l'esperienza ormai consolidata consistente nella realizzazione di interventi complementari e non sostitutivi dei servizi di propria competenza a favore di cittadini con difficoltà residenti nel territorio dei Comuni del Trasimeno garantendo attività di assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale speciale a favore di anziani e disabili in difficoltà volto a favorire la permanenza degli stessi presso il proprio domicilio evitando al contempo il ricorso alla istituzionalizzazione;

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

In ogni caso le associazioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Gli obiettivi generali che il progetto persegue, sono i seguenti:

- prevenire ed alleviare condizioni di isolamento e di solitudine attraverso interventi rivolti a tutte quelle persone che versano in uno stato di difficoltà e/o che non possono essere assistiti dalla propria famiglia, che necessitano di compagnia, cura e assistenza;
- mantenere i livelli di autonomia delle persone, favorendone la permanenza presso il proprio domicilio, promuovendo al contempo l'attivazione di forme di auto-aiuto e modalità innovative di collaborazione tra Enti Locali e Associazioni;

Le attività suddette sono rivolte ad anziani e disabili residenti nei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni del Trasimeno ossia Castiglione del lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Piegara, Passignano sul Trasimeno, Tuoro sul Trasimeno;

Gli obiettivi specifici, la tipologia degli interventi, le modalità di accesso e le caratteristiche del suo funzionamento sono descritti più dettagliatamente nel Regolamento allegato.

Art.3

IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni si impegnano:

- 1) a realizzare gli interventi secondo le modalità previste dal Regolamento, di cui all'allegato A) alla presente Convenzione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e svolgeranno funzioni di coordinamento rispetto ai propri aderenti coinvolti nella realizzazione e l'attuazione del progetto di "Assistenza Domiciliare leggera e trasporto sociale speciale".
- 2) ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
- 3) a rendere con continuità le attività programmate con continuità per il periodo preventivamente concordato e a dare immediata comunicazione all'Area sociale delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- 4) a mettere a disposizione per la prestazione delle attività convenzionate n°..... volontari, garantendone al contempo il possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività specifiche.

I responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Unione e dell'organizzazione sono il Sig.e il Sig.....;

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici di cittadinanza del Comuni.

Art.4

IMPEGNI DELL'UNIONE

L'Unione è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Art.5

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento di servizio o per cause ad esso connesse derivassero all'Unione a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Organizzazione di Volontariato. L'Organizzazione di Volontariato esibisce, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, apposita Polizza Assicurativa, specifica per la responsabilità civile verso terzi, per la copertura di rischi, infortuni e malattie dei volontari e dei dipendenti correlati allo svolgimento dell'attività e con validità non inferiore alla durata del progetto. Gli estremi identificativi delle Polizze vengono di seguito riportati:

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.18 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
Il costo della suddetta polizza sarà rimborsato dall'Unione per la parte relativa alle prestazioni insite nella presente convenzione come previsto dall'art 6.

Art.6 RIMBORSI

Il valore della presente convenzione calcolato per un anno è di € 12.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsati alle associazioni, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio dell'Unione, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- 1) oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione, nella percentuale del 10% rispetto alla spesa globalmente rimborsata;
- 2) i costi telefonici sostenuti per il servizio;
- 3) i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, ecc.);
- 4) i costi sostenuti per la formazione dei volontari, se connessa alla presente convenzione;
- 5) eventuali spese oggettivamente non documentabili (ad esempio le spese relative all'organizzazione e amministrazione del servizio) purché di importo marginale e comunque non superiore al 5% rispetto alla spesa globalmente rimborsata; dette spese saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal presidente dell'organizzazione

Tutte le spese di cui ai punti da 1 a 4 saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa (scontrini fiscali, ricevute di pagamento, quote di iscrizione ai corsi di formazione);

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, saranno documentate all'Area sociale dell'Unione mediante le "schede riassuntive" mensili dei servizi svolti e previste dal Regolamento che si allega alla presente Convenzione.

Detti prospetti, con allegata la documentazione giustificativa delle spese di cui all'art 6, dovranno essere presentati, con cadenza trimestrale, all'Area sociale dell'Unione e firmati dal legale rappresentante dell'Associazione richiedente.

Art.7 DURATA E RINNOVO

La presente convenzione ha validità annuale dalal.....

La convenzione potrà essere rinnovata di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa espressa conferma scritta tra le parti e salvo il permanere di tutti i presupposti e del relativo finanziamento a carico del bilancio dell'Unione. Non è consentito il tacito rinnovo.

L'Unione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8

CONTROLLI

Rimane comunque in capo all'Area sociale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, che si avvarrà dell'apposito Gruppo di Coordinamento previsto dal successivo comma, il controllo e la verifica generale del funzionamento degli interventi, sia nel loro complesso che nell'organizzazione puntuale del lavoro, compresa l'attività da svolgere in collaborazione con i singoli servizi sociali comunali.

Viene istituito un Gruppo di Coordinamento con compiti di verifica, organizzazione e monitoraggio del Servizio di "Assistenza domiciliare leggera e trasporto sociale speciale". Tale Gruppo è composto dal Responsabile dell'Area sociale dell'Unione, ovvero da un suo delegato, da due Assistenti Sociali degli Uffici della Cittadinanza e da due rappresentanti delle Associazioni firmatarie della presente Convenzione.

Il Gruppo viene convocato dal Responsabile dell'Area sociale e si riunisce, di norma, una volta all'anno.

Art. 9

IMPOSTE

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e ai sensi dell'art.82, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 comma 1° della Legge 266/91.